



---

*Documento di seduta*

---

**A8-0015/2019**

14.1.2019

**\*\*\*I**

## **RELAZIONE**

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti  
(COM (2018) 0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138 (COD))

Commissione per i trasporti e il turismo

Relatore: Dominique Riquet

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione
- \*\*\* Procedura di approvazione
- \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- \*\*\*III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

### ***Emendamenti a un progetto di atto***

#### **Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne**

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

#### **Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato**

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO .....	5
MOTIVAZIONE.....	29
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO REGIONALE .....	32
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO .....	50
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	51



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti  
(COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0277),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 172 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0192/2018),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visti i pareri motivati inviati dal Senato ceco, dal Bundestag tedesco, dal Parlamento irlandese e dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
  - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0015/2019),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

## Emendamento 1

### Proposta di regolamento Considerando 1

#### *Testo della Commissione*

(1) Il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>22</sup> stabilisce un quadro comune per la creazione di reti di interoperabilità *evolute* per lo sviluppo del mercato interno. Le reti transeuropee dei trasporti (TEN-T) hanno una struttura a due livelli: la rete globale garantisce la connettività *di* tutte le regioni *dell'Unione europea, mentre* la rete centrale *è composta da quelle parti della rete globale che sono della massima importanza strategica per l'Unione*. Il regolamento (UE) n. 1315/2013 definisce obiettivi di completamento vincolanti per l'attuazione, nello specifico l'obbligo di completare la rete centrale entro il 2030 e la rete globale entro il 2050.

---

<sup>22</sup> Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete

#### *Emendamento*

(1) Il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>22</sup> stabilisce un quadro comune per la creazione di reti di interoperabilità *comprendenti una struttura a due livelli, nell'Unione, al servizio dei cittadini*, per lo sviluppo del mercato interno *e per la coesione sociale, economica e territoriale dell'Unione*. Le reti transeuropee dei trasporti (TEN-T) hanno una struttura a due livelli: la rete *centrale è composta da quelle parti della rete che sono della massima importanza strategica per l'Unione, mentre* la rete globale garantisce la connettività *tra* tutte le regioni *nell'Unione*. La rete centrale *dovrebbe fungere da acceleratore transfrontaliero e multimodale per uno spazio unico europeo dei trasporti e della mobilità*. Il regolamento (UE) n. 1315/2013 definisce obiettivi di completamento vincolanti per l'attuazione, nello specifico l'obbligo di completare la rete centrale entro il 2030 e la rete globale entro il 2050. *Inoltre il regolamento (UE) n. 1315/2013 è incentrato sui collegamenti transfrontalieri in grado di migliorare l'interoperabilità tra i diversi modi di trasporto e di contribuire all'integrazione multimodale dei trasporti dell'Unione, e dovrebbe altresì tenere conto delle dinamiche di sviluppo del settore dei trasporti e delle nuove tecnologie in futuro.*

---

<sup>22</sup> Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete

transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).

transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).

## Emendamento 2

### Proposta di regolamento Considerando 2

#### *Testo della Commissione*

(2) Nonostante la necessità e i termini vincolanti, l'esperienza ha dimostrato che molti investimenti volti al completamento della TEN-T sono soggetti a complesse procedure di rilascio delle autorizzazioni, di appalto transfrontaliere e di altro tipo. Tale situazione mette a repentaglio la realizzazione dei progetti entro i termini previsti e in molti casi porta a ritardi significativi e a un aumento dei costi. **Per far fronte a tali questioni e consentire** un completamento sincronizzato della rete TEN-T, è necessario agire in modo armonizzato a livello dell'Unione **europea**.

#### *Emendamento*

(2) Nonostante la necessità e i termini vincolanti, l'esperienza ha dimostrato che molti investimenti volti al completamento della TEN-T sono soggetti a **molteplici, lente, oscure e** complesse procedure di rilascio delle autorizzazioni, di appalto transfrontaliere e di altro tipo. Tale situazione mette a repentaglio la realizzazione dei progetti entro i termini previsti e in molti casi porta a ritardi significativi e a un aumento dei costi, **produce incertezza per i promotori dei progetti e i potenziali investitori privati, e può persino condurre all'abbandono dei progetti nel mezzo della procedura. In tali circostanze,** un completamento sincronizzato della rete TEN-T **entro i termini previsti dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio rende** necessario agire in modo armonizzato a livello dell'Unione. **Inoltre è opportuno che gli Stati membri decidano in merito ai rispettivi piani infrastrutturali nazionali in conformità con gli obiettivi TEN-T.**

## Emendamento 3

### Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**(2 bis) Il presente regolamento si applica soltanto ai progetti dell'Unione riconosciuti come progetti di interesse**

*comune ai sensi del regolamento (UE) n. 1315/2013 sulla rete centrale della rete transeuropea di trasporti. Uno Stato membro può anche decidere di ampliare il campo di applicazione alla rete globale.*

#### Emendamento 4

##### Proposta di regolamento Considerando 3

###### *Testo della Commissione*

(3) I **contesti** giuridici di numerosi Stati membri riservano un trattamento prioritario a talune categorie di progetti sulla base della loro importanza strategica per **l'economia**. Il trattamento prioritario è caratterizzato da scadenze più brevi, procedure simultanee o tempistiche limitate per i ricorsi, e garantisce al contempo la possibilità di raggiungere gli obiettivi di altre politiche orizzontali. Ove **un tale quadro sia previsto** all'interno di un contesto giuridico nazionale, **lo** si **dovrebbe** applicare automaticamente ai progetti dell'Unione riconosciuti come progetti di interesse comune ai sensi del regolamento (UE) n. 1315/2013.

###### *Emendamento*

(3) I **sistemi** giuridici di numerosi Stati membri riservano un trattamento prioritario a talune categorie di progetti sulla base della loro importanza strategica per **l'Unione**. Il trattamento prioritario è caratterizzato da scadenze più brevi, procedure simultanee **e/o semplificate** o tempistiche limitate per **il completamento della procedura delle autorizzazioni o per** i ricorsi, e garantisce al contempo la possibilità di raggiungere gli obiettivi di altre politiche orizzontali. Ove **tali norme sul trattamento prioritario siano previste** all'interno di un contesto giuridico nazionale, **le** si **dovrebbero** applicare automaticamente ai progetti dell'Unione riconosciuti come progetti di interesse comune ai sensi del regolamento (UE) n. 1315/2013. **Gli Stati membri che non dispongono di siffatte norme sul trattamento prioritario dovrebbero adottarle.**

#### Emendamento 5

##### Proposta di regolamento Considerando 4

###### *Testo della Commissione*

(4) Ove l'obbligo di eseguire valutazioni sulle questioni ambientali che riguardano i progetti per la rete centrale

###### *Emendamento*

(4) Ove l'obbligo di eseguire valutazioni sulle questioni ambientali che riguardano i progetti per la rete centrale

deriva al tempo stesso dalla direttiva 2011/92/UE, modificata dalla direttiva 2014/52/UE, e da altri atti legislativi dell'Unione europea, quali la direttiva 92/43/CEE, la direttiva 2009/147/CE, la direttiva 2000/60/CE, la direttiva 2008/98/CE, la direttiva 2010/75/UE, la direttiva 2012/18/UE e la direttiva 2011/42/CE, è opportuno che gli Stati membri attuino una procedura comune per il rispetto degli obblighi derivanti da tali direttive al fine di migliorare l'efficacia delle valutazioni ambientali e razionalizzare il processo decisionale.

deriva al tempo stesso dalla direttiva 2011/92/UE, modificata dalla direttiva 2014/52/UE, e da altri atti legislativi dell'Unione europea, quali la direttiva 92/43/CEE, la direttiva 2009/147/CE, la direttiva 2000/60/CE, la direttiva 2008/98/CE, la direttiva 2010/75/UE, la direttiva 2012/18/UE e la direttiva 2011/42/CE, è opportuno che gli Stati membri attuino una procedura comune per il rispetto degli obblighi derivanti da tali direttive al fine di migliorare l'efficacia delle valutazioni ambientali e razionalizzare il processo decisionale.  
***Inoltre, l'esame precoce dell'impatto ambientale e le discussioni tempestive con le autorità competenti sul contenuto delle valutazioni ambientali possono ridurre i ritardi nella fase di autorizzazione e, in generale, migliorare la qualità delle valutazioni.***

## **Emendamento 6**

### **Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(4 bis) Data l'ingente quantità delle valutazioni ambientali previste da varie direttive europee e norme nazionali comunque necessarie per il rilascio delle autorizzazioni per i progetti di interesse comune relativi alla rete centrale TEN-T, l'Unione dovrebbe istituire una procedura comune, semplificata e centralizzata che soddisfi i requisiti di tali direttive, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti dal presente regolamento inteso a rafforzare la razionalizzazione delle misure.***

## **Emendamento 7**

### **Proposta di regolamento**

## Considerando 5

### *Testo della Commissione*

(5) ***I progetti della rete centrale dovrebbero essere sostenuti da procedure integrate di rilascio delle autorizzazioni al fine di consentire una gestione chiara della procedura complessiva e di fornire agli investitori un unico punto di ingresso.***  
Gli Stati membri dovrebbero designare un'autorità competente in conformità ai contesti giuridici e alle organizzazioni amministrative nazionali.

### *Emendamento*

(5) Gli Stati membri dovrebbero designare ***un'unica*** autorità competente in conformità ai contesti giuridici e alle organizzazioni amministrative nazionali, ***in modo che i progetti relativi alla rete centrale possano avvalersi di procedure integrate di rilascio delle autorizzazioni e di un punto di contatto unico per gli investitori, rendendo così possibile una gestione chiara ed efficace dell'intera procedura. Se necessario, l'autorità competente unica può delegare le responsabilità, gli obblighi e i compiti di cui è incaricata ad un'altra autorità di livello regionale e locale idoneo o di un altro livello amministrativo.***

## Emendamento 8

### **Proposta di regolamento Considerando 6**

### *Testo della Commissione*

(6) L'istituzione di un'unica autorità competente a livello nazionale che integri tutte le procedure di rilascio delle autorizzazioni (sportello unico) dovrebbe ridurre la complessità, aumentare l'efficienza e la trasparenza e ***contribuire a migliorare la cooperazione tra gli Stati membri.*** Dovrebbe altresì accrescere, se del caso, la cooperazione tra Stati membri. Le procedure dovrebbero promuovere una reale cooperazione tra gli investitori e l'unica autorità competente e dunque consentire una valutazione nella fase antecedente alla domanda della procedura di rilascio delle autorizzazioni. Tale valutazione dovrebbe essere inserita nella descrizione dettagliata della domanda e seguire la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE, modificata dalla direttiva 2014/52/UE.

### *Emendamento*

(6) L'istituzione di un'unica autorità competente a livello nazionale che integri tutte le procedure di rilascio delle autorizzazioni (sportello unico) dovrebbe ridurre la complessità, aumentare l'efficienza, ***il coordinamento,*** la trasparenza e ***la rapidità delle procedure e dell'adozione delle decisioni.*** Dovrebbe altresì accrescere, se del caso, la cooperazione tra Stati membri. Le procedure dovrebbero promuovere una reale cooperazione tra gli investitori e l'unica autorità competente e dunque consentire una valutazione nella fase antecedente alla domanda della procedura di rilascio delle autorizzazioni. Tale valutazione dovrebbe essere inserita nella descrizione dettagliata della domanda e seguire la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE,

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(6 bis) Qualora i progetti di interesse comune siano considerati progetti prioritari dell'Unione, potrebbe essere istituita un'autorità competente comune concordata tra le autorità competenti uniche di due o più Stati membri o di Stati membri e paesi terzi per l'espletamento dei compiti derivanti dal presente regolamento.***

## Emendamento 10

### Proposta di regolamento Considerando 8

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(8) Data l'urgenza di completare la rete centrale TEN-T, la semplificazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni dovrebbe essere accompagnata da una scadenza, entro la quale le autorità competenti responsabili siano tenute a prendere una decisione globale in merito alla realizzazione del progetto. Tale scadenza dovrebbe ***promuovere*** una gestione più efficiente di tutte le procedure e non dovrebbe in alcun modo compromettere gli elevati standard di tutela ambientale e di partecipazione del pubblico dell'Unione.

(8) Data l'urgenza di completare la rete centrale TEN-T ***entro il 2030***, la semplificazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni dovrebbe essere accompagnata da una scadenza, entro la quale le autorità competenti responsabili siano tenute a prendere una decisione globale in merito alla realizzazione del progetto. Tale scadenza dovrebbe ***garantire*** una gestione più efficiente di tutte le procedure e non dovrebbe in alcun modo compromettere gli elevati standard di tutela ambientale, ***di trasparenza*** e di partecipazione del pubblico dell'Unione. ***I progetti dovrebbero essere valutati in base ai criteri di maturità nella selezione dei progetti stabiliti dal meccanismo per collegare l'Europa. Nel procedere a tali valutazioni occorre tener conto del rispetto delle scadenze di cui al presente***

*regolamento.*

## **Emendamento 11**

### **Proposta di regolamento Considerando 10**

#### *Testo della Commissione*

(10) I progetti infrastrutturali transfrontalieri della rete TEN-T affrontano sfide particolari per quanto attiene al coordinamento delle procedure di rilascio delle autorizzazioni. I coordinatori europei dovrebbero essere autorizzati a monitorare tali procedure e agevolarne la sincronizzazione e il coordinamento.

#### *Emendamento*

(10) I progetti infrastrutturali transfrontalieri della rete TEN-T affrontano sfide particolari per quanto attiene al coordinamento delle procedure di rilascio delle autorizzazioni. I coordinatori europei **di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1315/2013** dovrebbero essere autorizzati a monitorare tali procedure e agevolarne la sincronizzazione e il coordinamento **al fine di garantire il rispetto delle scadenze previste dal presente regolamento.**

## **Emendamento 12**

### **Proposta di regolamento Considerando 12**

#### *Testo della Commissione*

(12) La Commissione non è sistematicamente coinvolta nell'autorizzazione dei singoli progetti. Tuttavia, in alcuni casi, certi aspetti della preparazione del progetto sono subordinati al rilascio di un nulla-osta a livello dell'Unione. Ove sia coinvolta nelle procedure, la Commissione riserva un trattamento preferenziale ai progetti di interesse comune dell'Unione e garantisce la certezza ai promotori del progetto. In alcuni casi può essere richiesta l'approvazione per gli aiuti di Stato. In linea con il Codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato, gli Stati membri **possono** richiedere alla Commissione di gestire progetti di interesse comune relativi alla rete centrale TEN-T che ritengano

#### *Emendamento*

(12) La Commissione non è sistematicamente coinvolta nell'autorizzazione dei singoli progetti. Tuttavia, in alcuni casi, certi aspetti della preparazione del progetto sono subordinati al rilascio di un nulla-osta a livello dell'Unione. Ove sia coinvolta nelle procedure, la Commissione riserva un trattamento preferenziale ai progetti di interesse comune dell'Unione e garantisce la certezza ai promotori del progetto. In alcuni casi può essere richiesta l'approvazione per gli aiuti di Stato. **Fatte salve le scadenze stabilite dal presente regolamento e** in linea con il Codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato, gli Stati membri **dovrebbero avere la possibilità di** richiedere alla Commissione

prioritari con tempistiche più prevedibili sulla base dei casi trattati o di una pianificazione concordata.

di gestire progetti di interesse comune relativi alla rete centrale TEN-T che ritengano prioritari con tempistiche più prevedibili sulla base dei casi trattati o di una pianificazione concordata.

## Emendamento 13

### Proposta di regolamento Considerando 13

#### *Testo della Commissione*

(13) L'attuazione dei progetti infrastrutturali della rete centrale TEN-T dovrebbe essere altresì supportata da orientamenti della Commissione volti a fare maggiore chiarezza in merito all'attuazione di certe tipologie di progetti, assicurando il rispetto dell'acquis dell'Unione europea. Ad esempio, il piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia<sup>23</sup> prevede orientamenti che facciano maggiore chiarezza allo scopo di garantire l'osservanza delle direttive Uccelli e Habitat. Dovrebbe essere offerto un sostegno diretto in relazione alle procedure di appalti pubblici per progetti di interesse comune, al fine di ottenere il rapporto più vantaggioso qualità/prezzo<sup>24</sup>. Dovrebbe inoltre essere messa a disposizione un'assistenza tecnica adeguata nell'ambito dei meccanismi sviluppati per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027, allo scopo di fornire sostegno finanziario ai progetti TEN-T di interesse comune.

---

<sup>23</sup> COM(2017) 198 final.

<sup>24</sup> COM(2017) 573 final

#### *Emendamento*

(13) L'attuazione dei progetti infrastrutturali della rete centrale TEN-T dovrebbe essere altresì supportata da orientamenti della Commissione volti a fare maggiore chiarezza in merito all'attuazione di certe tipologie di progetti, assicurando il rispetto dell'acquis dell'Unione europea. Ad esempio, il piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia<sup>23</sup> prevede orientamenti che facciano maggiore chiarezza allo scopo di garantire l'osservanza delle direttive Uccelli e Habitat. Dovrebbe essere offerto un sostegno diretto in relazione alle procedure di appalti pubblici per progetti di interesse comune, al fine di **minimizzare i costi esterni e** ottenere il rapporto più vantaggioso qualità/prezzo<sup>24</sup>. Dovrebbe inoltre essere messa a disposizione un'assistenza tecnica adeguata nell'ambito dei meccanismi sviluppati per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027, allo scopo di fornire sostegno finanziario ai progetti TEN-T di interesse comune.

---

<sup>23</sup> COM(2017) 198 final.

<sup>24</sup> COM(2017) 573 final

## Emendamento 14

### Proposta di regolamento Considerando 15

*Testo della Commissione*

(15) Al fine di garantire la certezza del diritto, le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle procedure amministrative avviate prima della sua entrata in vigore,

*Emendamento*

(15) Al fine di garantire la certezza del diritto, le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle procedure amministrative avviate prima della sua entrata in vigore, ***salvo decisione contraria concordemente adottata dagli interessati,***

**Emendamento 15**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

Il presente regolamento stabilisce i requisiti applicabili alle procedure amministrative osservate dalle autorità competenti degli Stati membri in relazione all'autorizzazione e all'attuazione di tutti i progetti di interesse comune relativi alla rete centrale della rete transeuropea dei trasporti.

*Emendamento*

Il presente regolamento stabilisce i requisiti applicabili alle procedure amministrative osservate dalle autorità competenti degli Stati membri in relazione all'autorizzazione e all'attuazione di tutti i progetti di interesse comune relativi alla rete centrale della rete transeuropea dei trasporti ***di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013, compresi i progetti preselezionati elencati nella parte III dell'allegato del regolamento che istituisce il "Meccanismo per collegare l'Europa 2021-2027".***

**Emendamento 16**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Gli Stati membri possono decidere di estendere l'applicazione di tutte le disposizioni del presente regolamento, come un unico pacchetto, a progetti di interesse comune sulla rete globale della rete transeuropea dei trasporti.***

## Emendamento 17

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – comma 1 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

a) "decisione globale": la decisione o la serie di decisioni adottate **dalle/dall'autorità** di uno Stato membro, esclusi giudici o tribunali, che stabilisce se rilasciare al promotore di un progetto l'autorizzazione a realizzare le infrastrutture di trasporto necessarie al completamento del progetto, fatte salve altre decisioni eventualmente adottate nell'ambito di una procedura di ricorso amministrativa;

##### *Emendamento*

a) "decisione globale": la decisione o la serie di decisioni adottate **dall'unica autorità competente** di uno Stato membro **e, ove applicabile, dall'autorità competente comune, ma** esclusi giudici o tribunali, che stabilisce se rilasciare al promotore di un progetto l'autorizzazione a realizzare le infrastrutture di trasporto necessarie al completamento del progetto, fatte salve altre decisioni eventualmente adottate nell'ambito di una procedura di ricorso amministrativa;

## Emendamento 18

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – comma 1 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

b) "procedure di rilascio delle autorizzazioni": ogni procedura da seguire o provvedimento da prendere di fronte alle autorità di uno Stato membro, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, prima che il promotore del progetto possa darvi attuazione;

##### *Emendamento*

b) "procedure di rilascio delle autorizzazioni": ogni procedura da seguire o provvedimento da prendere di fronte alle autorità **competenti** di uno Stato membro, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, prima che il promotore del progetto possa darvi attuazione **e a decorrere dalla data della firma di accettazione della notifica del fascicolo da parte dell'unica autorità competente dello Stato membro;**

## Emendamento 19

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – comma 1 – lettera c

##### *Testo della Commissione*

c) "promotore del progetto": **chi richiede un'autorizzazione relativa a un**

##### *Emendamento*

c) "promotore del progetto": **qualsiasi persona fisica o persona giuridica**

*progetto privato o la pubblica autorità che dà avvio a un determinato progetto;*

*pubblica o privata che richiede un'autorizzazione per avviare un determinato progetto;*

## **Emendamento 20**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – comma 1 – lettera d**

##### *Testo della Commissione*

d) "unica autorità competente":  
l'autorità designata dallo Stato membro per  
assolvere i compiti derivanti *dalla* presente  
regolamento;

##### *Emendamento*

d) "unica autorità competente":  
l'autorità designata dallo Stato membro, *a  
norma del rispettivo diritto nazionale*, per  
assolvere i compiti derivanti *dal* presente  
regolamento;

## **Emendamento 21**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – comma 1 – lettera e bis (nuova)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

*e bis) "autorità competente comune",  
un'autorità istituita di comune accordo  
dalle uniche autorità competenti di due o  
più Stati membri o di uno o più Stati  
membri e di uno o più paesi terzi che è  
incaricata di facilitare le procedure di  
rilascio delle autorizzazioni relative ai  
progetti transfrontalieri di interesse  
comune.*

## **Emendamento 22**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

1. Ogni progetto di interesse comune  
della rete centrale TEN-T è soggetto a una  
procedura integrata di rilascio delle  
autorizzazioni gestita da un'unica autorità  
competente designata da ciascuno Stato  
membro a norma degli articoli 5 e 6.

1. Ogni progetto di interesse comune  
della rete centrale TEN-T, *comprese le  
sezioni relative alla preselezione di cui  
alla parte III dell'allegato al regolamento  
che istituisce il meccanismo per collegare  
l'Europa*, è soggetto a una procedura

integrata di rilascio delle autorizzazioni gestita da un'unica autorità competente designata da ciascuno Stato membro a norma degli articoli 5 e 6.

## Emendamento 23

### Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Al fine di assicurare un trattamento amministrativo efficiente dei progetti di interesse comune, i promotori dei progetti e tutte le autorità interessate assicurano che le pratiche relative a tali progetti siano sbrigate nel modo giuridicamente più rapido possibile, anche per quanto riguarda le risorse assegnate.

#### *Emendamento*

3. Al fine di assicurare un trattamento amministrativo efficiente ***ed efficace*** dei progetti di interesse comune, i promotori dei progetti e tutte le autorità interessate assicurano che le pratiche relative a tali progetti siano sbrigate nel modo giuridicamente più rapido possibile, anche per quanto riguarda ***la valutazione dei criteri di maturità nella selezione dei progetti e*** le risorse assegnate.

## Emendamento 24

### Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Al fine di rispettare le scadenze di cui all'articolo 6 e di ridurre gli oneri amministrativi per il completamento dei progetti di interesse comune, tutte le procedure ***amministrative*** da effettuarsi in osservanza al diritto applicabile, ***sia nazionale***, sia dell'Unione, sono integrate in un'unica decisione globale.

#### *Emendamento*

1. Al fine di rispettare le scadenze di cui all'articolo 6 e di ridurre gli oneri amministrativi per il completamento dei progetti di interesse comune, tutte le procedure ***di rilascio delle autorizzazioni*** da effettuarsi in osservanza al diritto applicabile, ***incluse le pertinenti valutazioni ambientali***, sia ***a livello nazionale e*** dell'Unione, sono integrate in un'unica decisione globale, ***senza pregiudicare la trasparenza, la partecipazione del pubblico, e i requisiti ambientali e di sicurezza a norma del diritto dell'Unione.***

## Emendamento 25

## Proposta di regolamento

### Articolo 4 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. *In* caso di progetti di interesse comune per i quali l'obbligo di svolgere valutazioni degli effetti sull'ambiente si evinca contemporaneamente dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e da altre disposizioni dell'Unione, gli Stati membri garantiscono l'attuazione di procedure comuni ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2011/92/UE.

#### *Emendamento*

2. ***Fatte salve le scadenze di cui all'articolo 6 del presente regolamento, in*** caso di progetti di interesse comune per i quali l'obbligo di svolgere valutazioni degli effetti sull'ambiente si evinca contemporaneamente dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e da altre disposizioni dell'Unione, gli Stati membri garantiscono l'attuazione di procedure comuni ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2011/92/UE.

## Emendamento 26

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Entro il ... (OP inserire la data: un anno a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento), ciascuno Stato membro designa un'unica autorità competente responsabile di agevolare ***la procedura*** di rilascio delle autorizzazioni, ***ivi compresa la procedura relativa all'adozione*** della decisione globale.

#### *Emendamento*

1. Entro il ... (OP inserire la data: un anno a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento), ***e in ogni caso entro il 31 dicembre 2020***, ciascuno Stato membro designa un'unica autorità competente responsabile di agevolare ***le procedure*** di rilascio delle autorizzazioni ***necessarie ai fini dell'adozione*** della decisione globale, ***conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.***

## Emendamento 27

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

#### *Testo della Commissione*

***La responsabilità*** dell'unica autorità competente di cui al paragrafo 1 e/o i compiti correlati possono essere delegati ad altra autorità ***o*** eseguiti da un'altra autorità di livello amministrativo idoneo, per un

#### *Emendamento*

***Su iniziativa*** dell'unica autorità competente, ***le responsabilità, gli obblighi*** e/o i compiti correlati ***di detta autorità***, di cui al paragrafo 1, possono, ***d'intesa con lo Stato membro***, essere delegati ad altra

determinato progetto di interesse comune o per una particolare categoria di progetti di interesse comune, alle seguenti condizioni:

autorità *ed* eseguiti da un'altra autorità di livello amministrativo idoneo **regionale, locale o di altro tipo**, per un determinato progetto di interesse comune o per una particolare categoria di progetti di interesse comune, **ad eccezione dell'adozione della decisione globale di cui al paragrafo 3 del presente articolo**, alle seguenti condizioni:

## Emendamento 28

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

a) vi è una sola autorità responsabile per **il** progetto di interesse comune;

##### *Emendamento*

a) vi è una sola autorità **competente** responsabile per **ciascun** progetto di interesse comune;

## Emendamento 29

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

b) l'autorità è l'unico punto di contatto per il promotore del progetto nell'ambito della procedura che porta all'assunzione della decisione globale relativa al determinato progetto di interesse comune, e

##### *Emendamento*

b) l'autorità **competente** è l'unico punto di contatto per il promotore del progetto nell'ambito della procedura che porta all'assunzione della decisione globale relativa al determinato progetto di interesse comune, e

## Emendamento 30

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

##### *Testo della Commissione*

c) l'autorità coordina la trasmissione di tutta la documentazione e delle informazioni pertinenti.

##### *Emendamento*

c) l'autorità **competente** coordina la trasmissione di tutta la documentazione e delle informazioni pertinenti.

## Emendamento 31

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 2

##### *Testo della Commissione*

La decisione globale dell'unica autorità competente è la sola decisione giuridicamente vincolante che deriva dalla procedura **legale** di rilascio dell'autorizzazione. Qualora il progetto coinvolga altre autorità, queste possono, conformemente al diritto nazionale, esprimere il loro parere quale contributo alla procedura, ai sensi della legislazione nazionale. **Tale parere deve essere preso in considerazione dall'unica** autorità competente.

##### *Emendamento*

La decisione globale dell'unica autorità competente è la sola decisione giuridicamente vincolante che deriva dalla procedura di rilascio dell'autorizzazione. **Fatte salve le scadenze di cui all'articolo 6 del presente regolamento**, qualora il progetto coinvolga altre autorità, queste possono, conformemente al diritto nazionale, esprimere il loro parere quale contributo alla procedura, ai sensi della legislazione nazionale. **L'unica** autorità competente **è obbligata a tenere conto di tali pareri, in particolare se riguardano i requisiti stabiliti dalla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio.**

## Emendamento 32

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – paragrafo 4

##### *Testo della Commissione*

4. Al momento di adottare la decisione globale, l'unica autorità competente assicura che siano rispettati i requisiti pertinenti ai sensi della legislazione internazionale e dell'Unione e motiva debitamente la propria decisione.

##### *Emendamento*

4. Al momento di adottare la decisione globale, l'unica autorità competente assicura che siano rispettati i requisiti pertinenti ai sensi della legislazione internazionale e dell'Unione e motiva debitamente la propria decisione **sulla base delle disposizioni giuridiche applicabili.**

## Emendamento 33

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – paragrafo 5

*Testo della Commissione*

5. Se un progetto di interesse comune richiede che le decisioni vengano adottate in due o più Stati membri, le rispettive autorità competenti prendono tutti i provvedimenti necessari a fare sì che la cooperazione e il coordinamento fra loro siano efficienti ed efficaci. Fatti salvi gli obblighi derivanti dall'applicazione del diritto dell'Unione e internazionale, Gli Stati membri si adoperano per disporre procedure comuni, in particolare rispetto alla valutazione degli impatti ambientali.

*Emendamento*

5. Se un progetto di interesse comune richiede che le decisioni vengano adottate in due o più Stati membri, ***o in uno o più Stati membri e in uno o più paesi terzi***, le rispettive autorità competenti prendono tutti i provvedimenti necessari a fare sì che la cooperazione e il coordinamento fra loro siano efficienti ed efficaci, ***oppure possono istituire un'autorità competente comune, fermi restando le scadenze di cui all'articolo 6, incaricata di agevolare la procedura di rilascio delle autorizzazioni***. Fatti salvi gli obblighi derivanti dall'applicazione del diritto dell'Unione e internazionale, Gli Stati membri si adoperano per disporre procedure comuni, in particolare rispetto alla valutazione degli impatti ambientali.

**Emendamento 34**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 5 – paragrafo 5 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***5 bis. Al fine di garantire l'efficace attuazione del presente regolamento e in particolare del suo articolo 6 bis, l'unica autorità competente comunica alla Commissione la data di inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni e la decisione globale, come stabilito dall'articolo 6.***

**Emendamento 35**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 6 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. La fase che precede la domanda, che riguarda il periodo compreso tra

2. La fase che precede la domanda, che riguarda il periodo compreso tra

l'inizio della procedura di rilascio dell'autorizzazione e la presentazione del fascicolo di domanda completo all'unica autorità competente, non può, in linea di principio, durare più di **due anni**.

l'inizio della procedura di rilascio dell'autorizzazione e la presentazione del fascicolo di domanda completo all'unica autorità competente, non può, in linea di principio, durare più di **18 mesi**.

## Emendamento 36

### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Per avviare la procedura di rilascio dell'autorizzazione, il promotore del progetto dà notifica del progetto per iscritto all'unica autorità competente degli Stati membri interessati, trasmettendo anche una descrizione dettagliata del progetto. Entro **due mesi** dal ricevimento della suddetta notifica, l'unica autorità competente accetta per iscritto la notifica, oppure la rifiuta se ritiene che il progetto non sia abbastanza maturo perché possa essere avviata la procedura di rilascio della relativa autorizzazione. In caso di rifiuto, l'unica autorità competente motiva la propria decisione. La data della firma dell'accettazione della notifica da parte dell'autorità competente segna l'inizio della procedura di rilascio dell'autorizzazione. Qualora siano coinvolti due o più Stati membri, come data di inizio del processo di rilascio dell'autorizzazione si considera la data di accettazione della notifica da parte dell'ultima autorità competente coinvolta.

#### *Emendamento*

3. Per avviare la procedura di rilascio dell'autorizzazione, il promotore del progetto dà notifica del progetto per iscritto all'unica autorità competente degli Stati membri interessati **o, se del caso, all'autorità competente comune**, trasmettendo anche una descrizione dettagliata del progetto. Entro **un mese** dal ricevimento della suddetta notifica, l'unica autorità competente accetta per iscritto la notifica, oppure la rifiuta se ritiene che il progetto non sia abbastanza maturo perché possa essere avviata la procedura di rilascio della relativa autorizzazione. In caso di rifiuto, l'unica autorità competente motiva la propria decisione. La data della firma dell'accettazione della notifica da parte dell'autorità competente segna l'inizio della procedura di rilascio dell'autorizzazione. Qualora siano coinvolti due o più Stati membri, come data di inizio del processo di rilascio dell'autorizzazione si considera la data di accettazione della notifica da parte dell'ultima autorità competente coinvolta.

## Emendamento 37

### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 4 – parte introduttiva

#### *Testo della Commissione*

4. Entro **tre** mesi dall'inizio della

#### *Emendamento*

4. Entro **due** mesi dall'inizio della

procedura di rilascio dell'autorizzazione l'unica autorità competente, in stretta collaborazione con il promotore del progetto e le altre autorità interessate e prendendo in considerazione le informazioni trasmesse dal promotore del progetto sulla base della notifica di cui al paragrafo 3, stila e trasmette al promotore del progetto una descrizione dettagliata della domanda indicante:

procedura di rilascio dell'autorizzazione l'unica autorità competente **o, se del caso, l'autorità competente comune**, in stretta collaborazione con il promotore del progetto e le altre autorità interessate e prendendo in considerazione le informazioni trasmesse dal promotore del progetto sulla base della notifica di cui al paragrafo 3, stila e trasmette al promotore del progetto una descrizione dettagliata della domanda indicante:

### **Emendamento 38**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera -a (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**-a) l'autorità competente, al livello amministrativo idoneo, incaricata, in caso di delega da parte dell'unica autorità competente ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2;**

### **Emendamento 39**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera b – punto i**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

i) le decisioni *e* i pareri necessari;

i) le decisioni, **le autorizzazioni**, i pareri **e le valutazioni** necessari;

### **Emendamento 40**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera b – punto ii**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

ii) le autorità, le parti interessate e il pubblico potenzialmente coinvolti;

ii) le autorità, le parti interessate e il pubblico potenzialmente coinvolti **e/o consultati**;

## Emendamento 41

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera b – punto iv

##### *Testo della Commissione*

iv) le tappe principali e le rispettive scadenze da rispettare in vista della decisione globale da adottare;

##### *Emendamento*

iv) le tappe principali e le rispettive scadenze da rispettare in vista della decisione globale da adottare, ***nonché la tempistica programmata complessiva;***

## Emendamento 42

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 6

##### *Testo della Commissione*

6. Il promotore del progetto trasmette il fascicolo di domanda sulla base della descrizione dettagliata della domanda entro **21** mesi dal ricevimento della descrizione dettagliata. Decorso tale termine, la descrizione dettagliata della domanda non è più ritenuta applicabile, salva la decisione da parte dell'unica autorità competente di prorogare tale termine a seguito di una richiesta opportunamente motivata del promotore del progetto.

##### *Emendamento*

6. Il promotore del progetto trasmette il fascicolo di domanda sulla base della descrizione dettagliata della domanda entro **15** mesi dal ricevimento della descrizione dettagliata. Decorso tale termine, la descrizione dettagliata della domanda non è più ritenuta applicabile, salva la decisione da parte dell'unica autorità competente di prorogare tale termine ***per un massimo di 6 mesi, di propria iniziativa o*** a seguito di una richiesta opportunamente motivata del promotore del progetto.

## Emendamento 43

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 8

##### *Testo della Commissione*

8. L'unica autorità competente valuta la domanda e adotta una decisione globale entro **un anno** dalla data di presentazione del fascicolo di domanda completo conformemente alle disposizioni del paragrafo 7. Gli Stati membri possono

##### *Emendamento*

8. L'unica autorità competente valuta la domanda e adotta una decisione globale ***vincolante*** entro **6 mesi** dalla data di presentazione del fascicolo di domanda completo conformemente alle disposizioni del paragrafo 7, ***a meno che l'unica***

fissare una scadenza anticipata, se lo ritengono opportuno.

*autorità competente non decida, di propria iniziativa, di prorogare tale periodo, per un periodo massimo di 3 mesi, motivando la sua decisione.* Gli Stati membri possono fissare una scadenza anticipata, se lo ritengono opportuno.

## **Emendamento 44**

### **Proposta di regolamento Articolo 6 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 6 bis*

#### *Procedura di rilascio delle autorizzazioni e assistenza finanziaria dell'Unione*

*1. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 6 del presente regolamento, lo stato di avanzamento del progetto è preso in considerazione nella valutazione dei progetti secondo i criteri di maturità nella selezione dei progetti di cui all'articolo 13 del regolamento (UE).../... [che istituisce un meccanismo per collegare l'Europa].*

*2. I ritardi riguardanti le fasi e le scadenze di cui all'articolo 6 giustificano un esame dello stato di avanzamento del progetto e la revisione dell'assistenza finanziaria ricevuta dall'Unione nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa, come previsto all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE).../... [che istituisce un meccanismo per collegare l'Europa], che può comportare la riduzione o il ritiro dell'assistenza finanziaria.*

## **Emendamento 45**

### **Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Per i progetti che riguardano due o

1. Per i progetti che riguardano due o

più Stati membri, le autorità competenti degli Stati membri interessati allineano le proprie tempistiche e concordano un calendario comune.

più Stati membri ***o uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi***, le autorità competenti degli Stati membri interessati allineano le proprie tempistiche e concordano un calendario comune.

## Emendamento 46

### Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. In tali casi, per agevolare la procedura di rilascio delle autorizzazioni, le uniche autorità competenti di due o più Stati membri o di uno o più Stati membri e di uno o più paesi terzi possono, di comune accordo, istituire un'autorità competente comune ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5.***

## Emendamento 47

### Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Il coordinatore europeo di cui all'articolo 45 del regolamento (UE)<sup>2</sup> n. 1315/2013 è autorizzato a seguire ***da vicino*** la procedura di rilascio delle autorizzazioni relativa ai progetti transfrontalieri di interesse comune e a facilitare i contatti tra le autorità competenti interessate.

2. Il coordinatore europeo di cui all'articolo 45 del regolamento (UE)<sup>2</sup> n. 1315/2013 è autorizzato a seguire la procedura di rilascio delle autorizzazioni relativa ai progetti transfrontalieri di interesse comune e a facilitare i contatti ***e la cooperazione*** tra le autorità competenti interessate ***o, se del caso, con l'autorità competente comune.***

## Emendamento 48

### Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. Fatto salvo l'obbligo di rispettare le scadenze previste dal presente regolamento, in caso di mancata osservanza della scadenza relativa alla decisione globale ***l'autorità*** competente informa immediatamente il coordinatore europeo delle misure prese o da prendere per concludere la procedura di rilascio delle autorizzazioni con il minor ritardo possibile. Il coordinatore europeo può richiedere ***all'autorità*** competente di riferire periodicamente sui progressi compiuti.

3. Fatto salvo l'obbligo di rispettare le scadenze previste dal presente regolamento, in caso di mancata osservanza della scadenza relativa alla decisione globale ***l'unica autorità*** competente informa immediatamente ***la Commissione e, se del caso,*** il coordinatore europeo delle misure prese o da prendere per concludere la procedura di rilascio delle autorizzazioni con il minor ritardo possibile. ***La Commissione e, se del caso,*** il coordinatore europeo può richiedere ***all'unica autorità*** competente di riferire periodicamente sui progressi compiuti.

## Emendamento 49

### Proposta di regolamento

#### Articolo 8 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

2. In caso di procedure di appalto indette da un organismo comune istituito dagli Stati membri partecipanti, tale organismo applica le disposizioni nazionali di uno degli Stati membri interessati; in deroga alle suddette direttive, tali disposizioni coincidono con quelle stabilite in conformità all'articolo 57, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o all'articolo 39, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, ove applicabili, salvo altrimenti stabilito di comune accordo tra gli Stati membri partecipanti. Un tale accordo deve prevedere in ogni caso l'applicazione di un'unica legislazione nazionale ***qualora*** le procedure di appalto ***siano*** indette da un organismo comune.

##### *Emendamento*

2. In caso di procedure di appalto indette da un organismo comune istituito dagli Stati membri partecipanti, tale organismo, ***insieme alle sue controllate, se del caso,*** applica le disposizioni nazionali di uno degli Stati membri interessati; in deroga alle suddette direttive, tali disposizioni coincidono con quelle stabilite in conformità all'articolo 57, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o all'articolo 39, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, ove applicabili, salvo altrimenti stabilito di comune accordo tra gli Stati membri partecipanti. Un tale accordo deve prevedere in ogni caso l'applicazione di un'unica legislazione nazionale ***per*** le procedure di appalto indette da un organismo comune ***e, se del caso, dalle sue controllate, per quanto concerne l'intero progetto.***

## Emendamento 50

### Proposta di regolamento

#### Articolo 9 – comma 1

##### *Testo della Commissione*

Se un promotore di progetto o uno Stato membro ne fa richiesta, in conformità ai relativi programmi di finanziamento dell'Unione e fatto salvo il quadro finanziario pluriennale l'Unione fornisce assistenza tecnica per consentire l'attuazione del presente regolamento e per agevolare la realizzazione di progetti di interesse comune.

##### *Emendamento*

Se un promotore di progetto o uno Stato membro ne fa richiesta, in conformità ai relativi programmi di finanziamento dell'Unione e fatto salvo il quadro finanziario pluriennale l'Unione fornisce assistenza tecnica, ***consulenza e assistenza finanziaria*** per consentire l'attuazione del presente regolamento e per agevolare la realizzazione di progetti di interesse comune ***in ogni fase del processo***.

## Emendamento 51

### Proposta di regolamento

#### Articolo 11 – comma 1

##### *Testo della Commissione*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

##### *Emendamento*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

***Tuttavia, gli articoli 4, 5, 6 e 7 si applicano in un dato Stato membro a decorrere dalla data in cui l'unica autorità competente è stata designata da tale Stato membro a norma dell'articolo 5, paragrafo 1.***

***La Commissione provvede a pubblicare nella Gazzetta ufficiale un avviso qualora tali disposizioni diventino applicabili in uno Stato membro.***

## MOTIVAZIONE

L'Unione necessita di una rete di infrastrutture moderne ed efficienti, estesa a livello europeo, che colleghi i cittadini e le imprese e sostenga il mercato unico. A tal fine, le istituzioni europee hanno individuato le reti transeuropee dei trasporti (TEN-T), che comprendono una rete globale, ma soprattutto una rete centrale, vera e propria spina dorsale dell'Unione.

All'interno di tale rete si distinguono i progetti di interesse comune, oggetto del presente regolamento, che assicurano un elevato valore aggiunto europeo.

Il completamento delle reti TEN-T è indispensabile per consentire una crescita economica forte e sostenibile dell'Unione, garantendo al contempo la sua competitività a fronte di una crescente concorrenza a livello mondiale. L'Unione e gli Stati membri hanno stabilito il 2030 come termine per il completamento della rete centrale. Secondo le stime, tale completamento, da solo, dovrebbe generare altri 4 500 miliardi di euro, pari all'1,8 % del PIL dell'Unione, e rappresentare 13 milioni di posti di lavoro l'anno fino al 2030.

## MOTIVI E INTERESSI DEL REGOLAMENTO

Se non si interverrà per accelerare il passo, l'obiettivo fissato per il 2030 non sarà conseguito. La realizzazione delle infrastrutture della rete centrale della TEN-T incontra serie difficoltà sotto due aspetti:

- Il primo è di ordine finanziario. In un contesto di ristrettezze di bilancio per gli Stati membri e di forti vincoli di bilancio a livello europeo, il fabbisogno di investimenti è in sé enorme. Secondo le stime, tra il 2021 e il 2030 per completare la rete centrale della TEN-T saranno necessari 500 miliardi di euro di investimenti e circa 1 500 miliardi di euro includendo la rete globale della TEN-T entro il 2050.
- Il secondo è di ordine regolamentare e operativo. Il presente regolamento è inteso a ridurre gli ostacoli normativi che creano grandi difficoltà ai promotori dei progetti e alla realizzazione della TEN-T. In particolare, il relatore desidera sottolineare che nel corso degli anni la crescente complessità e la molteplicità degli studi, delle valutazioni e delle consultazioni necessari per i progetti ne hanno reso più difficile l'attuazione. Per i grandi progetti infrastrutturali, ad esempio, il tempo che intercorre tra la fase di elaborazione e la chiusura del fascicolo ai fini dell'attuazione è in media di otto anni. Questo allungamento dei tempi è causa di grande incertezza per gli operatori e determina un notevole incremento dei costi degli studi e del costo finale delle opere, nonché un aumento del numero di ricorsi. Questi aspetti scoraggiano i responsabili di progetto, ma anche i loro partner, in modo particolare i partner finanziari, in considerazione delle lungaggini e della natura aleatoria di tali procedure e dei loro risultati. La situazione è talmente diffusa da divenire addirittura proibitiva per i promotori e in taluni casi i progetti falliscono in partenza, ancora prima della loro elaborazione, a causa del loro grado di incertezza di fronte alla complessità delle procedure.

## PROPOSTE DEL RELATORE

È in tale contesto che il relatore accoglie con favore la presente proposta di regolamento della Commissione, intesa a organizzare meglio e ad abbreviare le procedure amministrative concernenti l'autorizzazione e l'attuazione dei progetti di interesse comune riguardanti la rete centrale della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Tale razionalizzazione non incide sulla natura e sul contenuto delle formalità amministrative e regolamentari, che restano di competenza degli Stati membri, conformemente al principio di sussidiarietà. In compenso, le disposizioni introdotte dal regolamento interessano l'organizzazione, i termini di scadenza, la semplificazione e l'introduzione di uno sportello unico, nell'intento di ridurre considerevolmente incertezze e costi.

- **Termini di scadenza**  
Il relatore accoglie pertanto con favore e sostiene l'introduzione di termini di scadenza chiari e precisi in ogni fase della procedura di rilascio dell'autorizzazione. La proposta introduce, inoltre, una durata massima per l'intera procedura, ridotta a meno di tre anni dal relatore, che rappresenta un notevole miglioramento rispetto alla situazione attuale.
- **Unica autorità competente**  
L'auspicata razionalizzazione prevede poi l'istituzione in ogni Stato membro di uno sportello unico per i promotori dei progetti tramite la designazione di un'unica autorità competente, che si occuperebbe di tutte le procedure di rilascio delle autorizzazioni e che è la sola ad adottare la decisione globale unica. Il relatore contempla tuttavia la possibilità per gli Stati membri di delegare tale competenza a un'altra autorità, se posta a un livello decisionale più pertinente, a condizione però di mantenere il principio di un'unica autorità competente e di un unico punto di ingresso per i promotori.
- **Progetti transfrontalieri**  
Inoltre, nell'ambito delle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici riguardanti progetti transfrontalieri e indette da un organismo comune tra Stati membri, il relatore ha rafforzato la proposta della Commissione prevedendo un unico diritto applicabile all'intero progetto per l'organismo comune, comprese le sue controllate.
- **Trattamento prioritario**  
Il relatore pone altresì l'accento sull'importanza fondamentale dei progetti di interesse comune (che sono gli unici progetti contemplati dal presente regolamento) e sul loro elevato valore aggiunto europeo ai fini del conseguimento degli obiettivi dell'Unione, come pure sul trattamento prioritario che gli Stati membri dovrebbero riservare a tali progetti nell'ambito del loro quadro giuridico.
- **Coerenza con l'MCE**  
Infine, il relatore introduce nel regolamento una nuova disposizione, che tiene conto del rispetto delle scadenze fissate dal regolamento stesso come uno dei criteri di selezione dei progetti presentati nel meccanismo per collegare l'Europa (MCE).

Il relatore è convinto che un siffatto regolamento possa contribuire in modo rilevante all'effettivo completamento delle reti TEN-T nell'Unione, riducendo il rischio di ritardi,

aumentando il grado di certezza per i promotori dei progetti e gli investitori riguardo alla durata delle procedure applicabili e, da ultimo, rafforzando la partecipazione degli investitori privati. Una rapida adozione del presente regolamento consentirebbe inoltre di estenderne i vantaggi ai progetti di interesse comune finanziati nell'ambito del nuovo programma MCE II a partire dal 2020.

21.11.2018

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO REGIONALE**

destinato alla commissione per i trasporti e il turismo

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD))

Relatore per parere: Demetris Papadakis

### **BREVE MOTIVAZIONE**

Poiché l'Unione mira a diventare un leader mondiale nel campo dell'innovazione, della digitalizzazione e della decarbonizzazione, la Commissione europea ha adottato tre "pacchetti di mobilità" legislativi volti principalmente a rendere i trasporti più sicuri, più accessibili e più puliti, garantendo nel contempo la competitività dell'industria europea e la sicurezza dell'occupazione. La proposta di regolamento sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) rientra nel terzo pacchetto "L'Europa in movimento".

Un sistema dei trasporti efficiente, intelligente e sostenibile è fondamentale per un efficace funzionamento del mercato interno dell'UE e importante per garantire la competitività, creare nuove opportunità commerciali e occupazionali, proteggere l'ambiente e mitigare i cambiamenti climatici promuovendo la mobilità a basso tasso di emissioni. È pertanto importante promuovere gli investimenti in infrastrutture di trasporto con un significativo valore aggiunto unionale, in particolare attraverso lo sviluppo della TEN-T.

La rete TEN-T è costituita da due livelli di pianificazione, la rete globale (che copre tutte le regioni europee e dovrebbe essere attuata entro il 2050) e la rete centrale (i collegamenti più importanti che dovrebbero essere realizzati entro il 2030).

La realizzazione della rete TEN-T, con particolare riferimento ai collegamenti transfrontalieri ed entro i tempi stabiliti, ridurrà le strozzature, colmerà le lacune tra i collegamenti, soprattutto nelle sezioni transnazionali, e migliorerà l'interoperabilità tra i vari modi di trasporto.

Vi è tuttavia motivo di temere che, a causa dei problemi individuati in termini di ritardi e di incertezze giuridiche, il termine fissato del 2030 per il completamento della rete centrale

TEN-T non sarà rispettato.

L'obiettivo generale della proposta della Commissione è affrontare i ritardi e l'elevato livello di incertezza che incide sull'efficace conclusione dei progetti TEN-T. I fattori problematici individuati sono:

- i) le diverse fasi e le molteplici autorità coinvolte nelle procedure di rilascio delle autorizzazioni;
- ii) le scadenze non stabilite o non rispettate;
- iii) le differenti procedure nell'ambito degli appalti pubblici per i progetti TEN-T transfrontalieri;
- iv) i problemi di coordinamento per la realizzazione di progetti transfrontalieri; e
- iv) le incertezze percepite relativamente alle procedure in materia di aiuti di Stato.

La proposta della Commissione si concentra pertanto sui seguenti aspetti:

- un rafforzato coordinamento delle procedure di appalto pubblico per i progetti transfrontalieri,
- la semplificazione delle regole di rilascio delle autorizzazioni e la fissazione di termini per tale rilascio,
- la semplificazione dei documenti e delle procedure amministrative in tutti i modi di trasporto,
- la riduzione dei ritardi nei progetti infrastrutturali,
- l'agevolazione della partecipazione di investitori privati e
- il chiarimento delle norme in materia di consultazioni pubbliche.

La rete TEN-T è cruciale per uno sviluppo sostenibile delle regioni europee. Il relatore sottolinea la necessità di garantire che la rete TEN-T tenga conto delle regioni periferiche e insulari, delle regioni ultraperiferiche e delle regioni limitrofe a livello transfrontaliero. Il meccanismo per collegare l'Europa (CEF) è pertanto uno strumento importante in questa direzione.

Il relatore riconosce il valore aggiunto del CEF per quanto riguarda la TEN-T, poiché vi è un effetto leva sulla crescita sostenibile e sull'occupazione, nonché sulla coesione sociale, economica e territoriale. Al fine di massimizzare l'effetto dei finanziamenti unionali, il relatore sostiene l'uso ottimale dei meccanismi di finanziamento privati e pubblici, anche alla luce della combinazione del CEF e di Orizzonte 2020 con il Fondo europeo per gli investimenti strategici e altri strumenti finanziari.

Il relatore sottolinea la necessità che la Commissione, i coordinatori europei e gli altri soggetti interessati coinvolti attribuiscono pari importanza ai progetti TEN-T su piccola e su grande scala come pure ai vantaggi a breve, medio e lungo termine che potrebbero derivare da tali progetti.

La Commissione europea ha stimato che gli investimenti necessari per realizzare la rete centrale TEN-T ammontano a circa 500 miliardi di EUR tra il 2021 e il 2030, contribuendo alla creazione di 13 milioni di posti di lavoro all'anno fino al 2030 e alla generazione di entrate supplementari pari allo 1,8 % del PIL dell'UE.

Il relatore riconosce inoltre l'importanza di salvaguardare gli aspetti ambientali connessi alla

pianificazione e all'attuazione della TEN-T attraverso la promozione del trasporto a basso tasso di emissioni e il raggiungimento degli obiettivi di basse emissioni di gas a effetto serra. Inoltre, tutti gli aspetti relativi alla salute e al benessere sociale in relazione ai trasporti dovrebbero essere tutelati allo stesso modo.

L'attuazione efficace dei progetti TEN-T dipende anche dal coinvolgimento delle parti interessate sin dall'inizio della fase di pianificazione delle infrastrutture di trasporto e dall'organizzazione di consultazioni con il pubblico, con le organizzazioni della società civile e con le autorità locali competenti in modo efficiente e tempestivo. Il dialogo sociale e civico a livello nazionale, regionale e locale può contribuire a rafforzare l'accettazione pubblica dei progetti infrastrutturali nel settore dei trasporti, guadagnando credibilità e riducendo i conflitti nelle fasi successive del progetto.

Il relatore sostiene che, garantendo che il progetto contribuisca efficacemente allo sviluppo regionale e locale, la percezione del progetto stesso migliorerà automaticamente e rafforzerà il senso del bene comune e il senso di appartenenza a livello locale.

Il relatore torna a sottolineare i benefici complessivi per la vita quotidiana dei cittadini dell'Unione derivanti dal completamento della TEN-T. A questo proposito, è importante che gli Stati membri decidano in merito ai piani nazionali per le infrastrutture in linea con gli obiettivi della TEN-T, al fine di fornire una prospettiva integrata che offra maggiore e rafforzata mobilità a tutti i cittadini dell'UE — un fattore critico per l'inclusione sociale e la tutela dell'ambiente.

## EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per i trasporti e il turismo, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Proposta di regolamento

##### Visto 1

###### *Testo della Commissione*

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 172,

###### *Emendamento*

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare **l'articolo 171, paragrafo 2, e** l'articolo 172,

### Emendamento 2

#### Proposta di regolamento

##### Considerando 1

(1) Il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>22</sup> stabilisce un quadro comune per la creazione di reti di interoperabilità evolute per lo sviluppo del mercato interno. Le reti transeuropee dei trasporti (TEN-T) hanno una struttura a due livelli: la rete globale garantisce la connettività di tutte le regioni dell'Unione europea, mentre la rete centrale è composta da quelle parti della rete globale che sono della massima importanza strategica per l'Unione. Il regolamento (UE) n. 1315/2013 definisce obiettivi di completamento vincolanti per l'attuazione, nello specifico l'obbligo di completare la rete centrale entro il 2030 e la rete globale entro il 2050.

---

<sup>22</sup> Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).

(1) Il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>22</sup> stabilisce un quadro comune per la creazione di reti di interoperabilità evolute per lo sviluppo del mercato interno ***che dovrebbero anche tenere conto delle future dinamiche di sviluppo del settore dei trasporti e delle nuove tecnologie. La pianificazione, lo sviluppo e la gestione delle reti transeuropee dei trasporti (TEN-T) mirano a sviluppare una mobilità intelligente, sicura e sostenibile delle persone e delle merci, a garantire l'accessibilità e la connettività in tutte le regioni dell'Unione, comprese le regioni periferiche, insulari e ultraperiferiche e contribuendo alla crescita economica e alla competitività, perseguendo al contempo obiettivi ambientali, sociali e di sviluppo sostenibile. Le TEN-T hanno una struttura a due livelli: la rete globale garantisce la connettività di tutte le regioni dell'Unione europea, mentre la rete centrale è composta da quelle parti della rete globale che sono della massima importanza strategica per l'Unione. Il regolamento (UE) n. 1315/2013 definisce obiettivi di completamento vincolanti per l'attuazione, nello specifico l'obbligo di completare la rete centrale entro il 2030 e la rete globale entro il 2050, allo scopo di conseguire una mobilità intelligente, sicura e sostenibile che sostenga lo sviluppo e la connettività tra zone urbane, periurbane e rurali, favorendo lo sviluppo economico e la coesione.***

---

<sup>22</sup> Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).

## Emendamento 3

### Proposta di regolamento

#### Considerando 2

##### *Testo della Commissione*

(2) Nonostante la necessità e i termini vincolanti, l'esperienza ha dimostrato che molti investimenti volti al completamento della TEN-T sono soggetti a **complesse** procedure di rilascio delle autorizzazioni, di appalto transfrontaliere e **di altro tipo**. Tale situazione mette a repentaglio la realizzazione dei progetti entro i termini previsti e in molti casi porta a ritardi significativi e a un aumento dei costi. Per far fronte a tali questioni e consentire un completamento sincronizzato della rete TEN-T, è necessario agire in modo armonizzato a livello dell'Unione europea.

##### *Emendamento*

(2) Nonostante la necessità e i termini vincolanti, l'esperienza ha dimostrato che molti investimenti volti al completamento della TEN-T sono soggetti a procedure **lente e gravose** di rilascio delle autorizzazioni, di appalto transfrontaliere e **altre procedure complesse**. Tale situazione mette a repentaglio la realizzazione dei progetti entro i termini previsti e in molti casi porta a ritardi significativi e a un aumento dei costi, **oltre a causare incertezza per i promotori dei progetti e i potenziali investitori privati**. Per far fronte a tali questioni e consentire un completamento sincronizzato della rete TEN-T, è necessario agire in modo armonizzato a livello dell'Unione europea. **A questo proposito, è opportuno che gli Stati membri decidano in merito ai rispettivi piani infrastrutturali nazionali in conformità con gli obiettivi TEN-T.**

## Emendamento 4

### Proposta di regolamento

#### Considerando 3

##### *Testo della Commissione*

(3) I contesti giuridici di numerosi Stati membri riservano un trattamento prioritario a talune categorie di progetti sulla base della loro importanza strategica per l'economia. Il trattamento prioritario è caratterizzato da scadenze più brevi, procedure simultanee o tempistiche limitate per i ricorsi, e garantisce al contempo la possibilità di raggiungere gli obiettivi di altre politiche orizzontali. Ove un tale quadro sia previsto all'interno di un contesto giuridico nazionale, lo si dovrebbe

##### *Emendamento*

(3) I contesti giuridici di numerosi Stati membri riservano un trattamento prioritario a talune categorie di progetti **che beneficiano di procedure accelerate** sulla base **del loro maggiore valore aggiunto europeo e** della loro importanza strategica per l'economia. Il trattamento prioritario è caratterizzato da **una riduzione del numero di autorizzazioni da ottenere**, scadenze più brevi, procedure simultanee e **semplificate** o tempistiche limitate **per il completamento della procedura di**

applicare automaticamente ai progetti dell'Unione riconosciuti come progetti di interesse comune ai sensi del regolamento (UE) n. 1315/2013.

**autorizzazione o** per i ricorsi, e garantisce al contempo la possibilità di raggiungere gli obiettivi di altre politiche orizzontali. Ove un tale quadro sia previsto all'interno di un contesto giuridico nazionale, lo si dovrebbe applicare automaticamente ai progetti dell'Unione riconosciuti come progetti di interesse comune ai sensi del regolamento (UE) n. 1315/2013 **per poter realizzare gli obiettivi principali di tali programmi a livello europeo.**

## Emendamento 5

### Proposta di regolamento Considerando 4

#### *Testo della Commissione*

(4) Ove l'obbligo di eseguire valutazioni sulle questioni ambientali che riguardano i progetti per la rete centrale deriva al tempo stesso dalla direttiva 2011/92/UE, modificata dalla direttiva 2014/52/UE, e da altri atti legislativi dell'Unione europea, quali la direttiva 92/43/CEE, la direttiva 2009/147/CE, la direttiva 2000/60/CE, la direttiva 2008/98/CE, la direttiva 2010/75/UE, la direttiva 2012/18/UE e la direttiva 2011/42/CE, è opportuno che gli Stati membri attuino una procedura comune per il rispetto degli obblighi derivanti da tali direttive al fine di migliorare l'efficacia delle valutazioni ambientali e razionalizzare il processo decisionale.

#### *Emendamento*

(4) Ove l'obbligo di eseguire valutazioni, ***allineandole agli obiettivi per la qualità dell'aria fissati per il 2030***, sulle questioni ambientali che riguardano i progetti per la rete centrale deriva al tempo stesso dalla direttiva 2011/92/UE, modificata dalla direttiva 2014/52/UE, e da altri atti legislativi dell'Unione europea, quali la direttiva 92/43/CEE, la direttiva 2009/147/CE, la direttiva 2000/60/CE, la direttiva 2008/98/CE, la direttiva 2010/75/UE, la direttiva 2012/18/UE e la direttiva 2011/42/CE, è opportuno che gli Stati membri attuino una procedura comune per il rispetto degli obblighi derivanti da tali direttive al fine di migliorare l'efficacia delle valutazioni ambientali e razionalizzare il processo decisionale. ***Inoltre, l'esame precoce dell'impatto ambientale e discussioni tempestive con le autorità competenti sul contenuto delle valutazioni ambientali possono ridurre i ritardi nella fase di autorizzazione e, in generale, migliorare la qualità delle valutazioni. Oltre alle valutazioni ambientali, è necessaria anche una valutazione approfondita degli impatti sociali in termini di occupazione, coesione***

*dell'UE, sanità (riduzione degli incidenti), qualità della vita, benefici locali e inclusione sociale.*

## Emendamento 6

### Proposta di regolamento Considerando 5

#### *Testo della Commissione*

(5) I progetti della rete centrale dovrebbero essere sostenuti da procedure integrate di rilascio delle autorizzazioni al fine di consentire una gestione chiara della procedura complessiva e di fornire agli investitori un unico punto di ingresso. Gli Stati membri dovrebbero designare un'autorità competente in conformità ai contesti giuridici e alle organizzazioni amministrative nazionali.

#### *Emendamento*

(5) I progetti della rete centrale **TEN-T, sia su grande scala che su scala più ridotta**, dovrebbero essere sostenuti da procedure integrate di rilascio delle autorizzazioni al fine di consentire una gestione chiara, **trasparente e uniforme** della procedura complessiva e di fornire agli investitori un unico punto di ingresso. Gli Stati membri dovrebbero designare un'autorità competente in conformità ai contesti giuridici e alle organizzazioni amministrative nazionali.

## Emendamento 7

### Proposta di regolamento Considerando 6

#### *Testo della Commissione*

(6) L'istituzione di un'unica autorità competente a livello nazionale che integri tutte le procedure di rilascio delle autorizzazioni (sportello unico) dovrebbe ridurre la complessità, aumentare l'efficienza e la trasparenza e **contribuire a migliorare** la cooperazione tra gli Stati membri. **Dovrebbe altresì accrescere, se del caso, la cooperazione tra Stati membri.** Le procedure dovrebbero promuovere una reale cooperazione tra gli investitori e l'unica autorità competente e dunque consentire una valutazione nella fase antecedente alla domanda della procedura di rilascio delle autorizzazioni. Tale valutazione dovrebbe essere inserita nella

#### *Emendamento*

(6) L'istituzione di un'unica autorità competente a livello nazionale che integri tutte le procedure di rilascio delle autorizzazioni (sportello unico) dovrebbe ridurre la complessità, **diminuire i costi**, aumentare l'efficienza, **il coordinamento**, la trasparenza **nonché la rapidità di adozione delle procedure, in modo tale da consentire l'attuazione efficiente dei progetti e il conseguimento degli obiettivi previsti.** **Dovrebbe altresì accrescere** la cooperazione tra gli Stati membri **e promuovere la sinergia tra i diversi strumenti per tale obiettivo, poiché la dinamizzazione della TEN-T contribuirà a migliorare la competitività delle imprese**

descrizione dettagliata della domanda e seguire la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE, modificata dalla direttiva 2014/52/UE.

***nel mercato unico europeo, favorendo gli scambi all'interno dell'Unione.*** Le procedure dovrebbero promuovere una reale cooperazione tra gli investitori e l'unica autorità competente e dunque consentire una valutazione nella fase antecedente alla domanda della procedura di rilascio delle autorizzazioni. Tale valutazione dovrebbe essere inserita nella descrizione dettagliata della domanda e seguire la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE, modificata dalla direttiva 2014/52/UE.

## **Emendamento 8**

### **Proposta di regolamento Considerando 7**

#### *Testo della Commissione*

(7) La procedura prevista dal presente regolamento dovrebbe applicarsi incondizionatamente rispetto all'osservanza dei requisiti delle norme di diritto internazionale e dell'Unione, ivi comprese le disposizioni in materia di tutela ambientale e della salute umana.

#### *Emendamento*

(7) La procedura prevista dal presente regolamento dovrebbe applicarsi incondizionatamente rispetto all'osservanza dei requisiti delle norme di diritto internazionale e dell'Unione, ivi comprese le disposizioni in materia di tutela ambientale e della salute umana ***promuovendo trasporti sostenibili e a basso tasso di emissioni e raggiungendo l'obiettivo di ridurre a bassi livelli le emissioni di gas a effetto serra.***

## **Emendamento 9**

### **Proposta di regolamento Considerando 8**

#### *Testo della Commissione*

(8) Data l'urgenza di completare la rete centrale TEN-T, la semplificazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni dovrebbe essere accompagnata da una scadenza, entro la quale le autorità competenti responsabili siano tenute a prendere una decisione globale in merito

#### *Emendamento*

(8) Data l'urgenza di completare la rete centrale TEN-T, la semplificazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni dovrebbe essere accompagnata da una scadenza, entro la quale le autorità competenti responsabili siano tenute a prendere una decisione globale in merito

alla realizzazione del progetto. Tale scadenza dovrebbe **promuovere** una gestione più efficiente di tutte le procedure e non dovrebbe in alcun modo compromettere gli elevati standard di tutela ambientale e di partecipazione del pubblico dell'Unione.

## Emendamento 10

### Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

alla realizzazione del progetto. Tale scadenza dovrebbe **assicurare** una gestione più efficiente di tutte le procedure e non dovrebbe in alcun modo compromettere gli elevati standard di tutela ambientale e di partecipazione del pubblico dell'Unione.

*Emendamento*

***(8 bis) L'istituzione di procedure di consultazione efficaci e ampie con il pubblico, con le organizzazioni della società civile e con le autorità regionali e locali competenti, fin dalle fasi iniziali della pianificazione preliminare, permetterà di eliminare i ritardi nei processi di autorizzazione e di attuazione dei progetti e garantirà i benefici a livello locale dei progetti.***

## Emendamento 11

### Proposta di regolamento Considerando 10

*Testo della Commissione*

(10) I progetti infrastrutturali transfrontalieri della rete TEN-T affrontano sfide particolari per quanto attiene al coordinamento delle procedure di rilascio delle autorizzazioni. I coordinatori europei **dovrebbero essere** autorizzati a monitorare tali procedure e agevolarne la sincronizzazione e il coordinamento.

*Emendamento*

(10) I progetti infrastrutturali transfrontalieri della rete TEN-T affrontano sfide particolari per quanto attiene al coordinamento delle procedure di rilascio delle autorizzazioni. ***Onde evitare ritardi nell'attuazione transfrontaliera di tali progetti***, i coordinatori europei, ***assistiti dalle autorità locali e regionali***, sono autorizzati a monitorare tali procedure e agevolarne la sincronizzazione e il coordinamento, ***rafforzando la cooperazione esecutiva e appoggiandosi ai progetti INTERREG sulla mobilità***

## **Emendamento 12**

### **Proposta di regolamento Considerando 11**

#### *Testo della Commissione*

(11) Gli appalti pubblici nell'ambito di progetti transfrontalieri di interesse comune dovrebbero essere indetti in conformità al trattato e alle direttive 2014/25/UE e/o 2014/24/UE. Per garantire l'efficace completamento dei progetti transfrontalieri di interesse comune della rete centrale, le procedure di appalti pubblici indette da un unico organismo dovrebbero essere soggette a un'unica legislazione nazionale. In deroga alle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici, si applicano, in linea di principio, le norme nazionali dello Stato membro in cui l'organismo comune ha la propria sede legale. ***Dovrebbe restare possibile definire*** la legislazione applicabile attraverso un accordo intergovernativo.

#### *Emendamento*

(11) Gli appalti pubblici nell'ambito di progetti transfrontalieri di interesse comune dovrebbero essere indetti in conformità al trattato e alle direttive 2014/25/UE e/o 2014/24/UE. Per garantire l'efficace completamento dei progetti transfrontalieri di interesse comune della rete centrale, le procedure di appalti pubblici indette da un unico organismo dovrebbero essere soggette a un'unica legislazione nazionale. In deroga alle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici, si applicano, in linea di principio, le norme nazionali dello Stato membro in cui l'organismo comune ha la propria sede legale, ***oppure*** la legislazione applicabile ***dovrebbe essere definita*** attraverso un accordo intergovernativo.

## **Emendamento 13**

### **Proposta di regolamento Considerando 12**

#### *Testo della Commissione*

(12) La Commissione non è sistematicamente coinvolta nell'autorizzazione dei singoli progetti. Tuttavia, in alcuni casi, certi aspetti della preparazione del progetto sono subordinati al rilascio di un nulla-osta a livello dell'Unione. Ove sia coinvolta nelle procedure, la Commissione riserva un trattamento preferenziale ai progetti di interesse comune dell'Unione e garantisce la certezza ai promotori del progetto. In alcuni casi può essere richiesta

#### *Emendamento*

(12) La Commissione non è sistematicamente coinvolta nell'autorizzazione dei singoli progetti. Tuttavia, in alcuni casi, certi aspetti della preparazione del progetto sono subordinati al rilascio di un nulla-osta a livello dell'Unione. Ove sia coinvolta nelle procedure, la Commissione riserva un trattamento preferenziale ai progetti di interesse comune dell'Unione e garantisce la certezza ai promotori del progetto. In alcuni casi può essere richiesta

l'approvazione per gli aiuti di Stato. In linea con il Codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato, gli Stati membri possono richiedere alla Commissione di gestire progetti di interesse comune relativi alla rete centrale TEN-T che ritengano prioritari con tempistiche più prevedibili sulla base dei casi trattati o di una pianificazione concordata.

l'approvazione per gli aiuti di Stato, ***nel qual caso si adotterà una procedura di valutazione rapida laddove il progetto sia conforme alle norme in materia di aiuti di Stato, rafforzando così la certezza del diritto e la prevedibilità dell'investimento.*** In linea con il Codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato, gli Stati membri possono richiedere alla Commissione di gestire progetti di interesse comune relativi alla rete centrale TEN-T che ritengano prioritari con tempistiche più prevedibili sulla base dei casi trattati o di una pianificazione concordata. ***La Commissione dovrà anche assicurarsi di promuovere lo scambio di buone pratiche al fine di garantire il successo della rete transeuropea di trasporto.***

## Emendamento 14

### Proposta di regolamento Considerando 13

#### *Testo della Commissione*

(13) L'attuazione dei progetti infrastrutturali della rete centrale TEN-T dovrebbe essere altresì supportata da orientamenti della Commissione volti a fare maggiore chiarezza in merito all'attuazione di certe tipologie di progetti, assicurando il rispetto dell'acquis dell'Unione europea. Ad esempio, il piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia<sup>23</sup> prevede orientamenti che facciano maggiore chiarezza allo scopo di garantire l'osservanza delle direttive Uccelli e Habitat. ***Dovrebbe essere offerto un sostegno diretto in relazione alle procedure di appalti pubblici*** per progetti di ***interesse comune, al fine*** di ottenere il rapporto più vantaggioso qualità/prezzo<sup>24</sup>. Dovrebbe inoltre essere messa a disposizione un'assistenza tecnica adeguata nell'ambito dei meccanismi sviluppati per il

#### *Emendamento*

(13) L'attuazione dei progetti infrastrutturali della rete centrale TEN-T dovrebbe essere altresì supportata da orientamenti della Commissione volti a fare maggiore chiarezza in merito all'attuazione di certe tipologie di progetti, assicurando il rispetto dell'acquis dell'Unione europea, ***delle esigenze di sviluppo e degli obiettivi dell'Unione in materia di cambiamenti climatici.*** Ad esempio, il piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia<sup>23</sup> prevede orientamenti che facciano maggiore chiarezza allo scopo di garantire l'osservanza delle direttive Uccelli e Habitat. ***Il consolidato meccanismo di valutazione ex ante volontaria degli aspetti relativi agli appalti per i grandi progetti infrastrutturali dovrebbe essere messo a disposizione di tutti i progetti***

quadro finanziario pluriennale 2021-2027, allo scopo di fornire sostegno finanziario ai progetti TEN-T di interesse comune.

**TEN-T. Ricorrendo a una combinazione di strumenti (servizi di assistenza, meccanismo di notifica e scambio di informazioni), le autorità nazionali, regionali e locali e i promotori dei progetti trarranno notevoli vantaggi dalle competenze esistenti e otterranno il rapporto più vantaggioso di qualità/prezzo<sup>24</sup>. Dovrebbe inoltre essere messa a disposizione un'assistenza tecnica adeguata nell'ambito dei meccanismi sviluppati per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027, allo scopo di fornire sostegno finanziario ai progetti TEN-T di interesse comune, contribuendo così agli obiettivi della Commissione in materia di multimodalità.**

---

<sup>23</sup> COM(2017) 198 final.

<sup>24</sup> COM(2017) 573 final

---

<sup>23</sup> COM(2017) 198 final.

<sup>24</sup> COM(2017) 573 final

## Emendamento 15

### Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(13 bis) La Commissione dovrebbe proporre un quadro per reperire ulteriori risorse per i progetti con un valore aggiunto dell'Unione, senza ridurre gli stanziamenti di bilancio destinati agli strumenti della politica di coesione.**

## Emendamento 16

### Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – lettera d

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

d) "unica autorità competente":  
l'autorità *designata dallo* Stato membro  
per *assolvere i compiti derivanti dalla*

d) "unica autorità competente":  
*un'*autorità *esistente o di nuova*  
*istituzione, individuata da uno* Stato

presente regolamento;

membro *al livello amministrativo appropriato, che funge da punto di contatto per i promotori dei progetti, collabora strettamente con i rispettivi coordinatori europei e facilita l'attuazione* del presente regolamento;

## Emendamento 17

### Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Al fine di assicurare un trattamento amministrativo efficiente dei progetti di interesse comune, i promotori dei progetti e tutte le autorità interessate assicurano che le pratiche relative a tali progetti siano sbrigate nel modo giuridicamente più rapido possibile, anche per quanto riguarda le risorse assegnate.

#### *Emendamento*

3. Al fine di assicurare un trattamento amministrativo efficiente *e rapido* dei progetti di interesse comune, i promotori dei progetti e tutte le autorità interessate assicurano che le pratiche relative a tali progetti siano sbrigate nel modo giuridicamente più rapido, *efficace ed efficiente* possibile, anche per quanto riguarda le risorse assegnate.

## Emendamento 18

### Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Al fine di rispettare le scadenze di cui all'articolo 6 e di ridurre gli oneri amministrativi per il completamento dei progetti di interesse comune, tutte le procedure amministrative da effettuarsi in osservanza al diritto applicabile, sia nazionale, sia dell'Unione, sono integrate in un'unica decisione globale.

#### *Emendamento*

1. Al fine di rispettare le scadenze di cui all'articolo 6, *di promuovere la sinergia tra gli strumenti disponibili* e di ridurre gli oneri amministrativi per il completamento dei progetti di interesse comune, tutte le procedure amministrative da effettuarsi in osservanza al diritto applicabile, sia nazionale, sia dell'Unione, sono integrate in un'unica decisione globale.

## Emendamento 19

### Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

2. In caso di progetti di interesse comune per i quali l'obbligo di svolgere valutazioni degli effetti sull'ambiente si evinca contemporaneamente dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e da altre disposizioni dell'Unione, gli Stati membri garantiscono l'attuazione di procedure comuni ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2011/92/UE.

*Emendamento*

2. In caso di progetti di interesse comune per i quali l'obbligo di svolgere valutazioni degli effetti sull'ambiente si evinca contemporaneamente dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e da altre disposizioni dell'Unione, gli Stati membri garantiscono l'attuazione di procedure comuni ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2011/92/UE. ***Gli Stati membri affrontano inoltre le problematiche delle potenziali ripercussioni ambientali dei progetti transfrontalieri e, se del caso, la loro incidenza sulle risorse idriche o sulle zone protette NATURA 2000. È necessario un sostegno specializzato per i progetti nel settore del trasporto per vie navigabili — che comprendono porti marittimi, porti interni e vie navigabili interne — a causa della dipendenza del settore dalle risorse idriche. Tali progetti devono essere valutati nel contesto delle prescrizioni della direttiva quadro sulle acque.***

**Emendamento 20**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***c bis) l'autorità responsabile si coordina con gli Stati membri nel quadro dei progetti transfrontalieri.***

**Emendamento 21**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera b – punto iv**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

iv) le tappe principali e le rispettive scadenze da rispettare in vista della

iv) le tappe principali e le rispettive scadenze da rispettare in vista della

decisione globale da adottare;

decisione globale da adottare, ***nonché la tempistica programmata complessiva***;

## **Emendamento 22**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 8**

##### *Testo della Commissione*

8. L'unica autorità competente valuta la domanda e adotta una decisione globale entro un anno dalla data di presentazione del fascicolo di domanda completo conformemente alle disposizioni del paragrafo 7. Gli Stati membri possono fissare una scadenza anticipata, se lo ritengono opportuno.

##### *Emendamento*

8. L'unica autorità competente valuta la domanda e adotta una decisione globale entro un anno dalla data di presentazione del fascicolo di domanda completo conformemente alle disposizioni del paragrafo 7. Gli Stati membri possono fissare una scadenza anticipata, se lo ritengono opportuno, ***e comminare sanzioni in caso di mancato rispetto dei termini.***

## **Emendamento 23**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 7 – paragrafo 2**

##### *Testo della Commissione*

2. Il coordinatore europeo di cui all'articolo 45 del regolamento (UE)<sup>2</sup> n. 1315/2013 ***è autorizzato*** a seguire da vicino la procedura di rilascio delle autorizzazioni relativa ai progetti transfrontalieri di interesse comune e a facilitare i contatti tra le autorità competenti interessate.

##### *Emendamento*

2. Il coordinatore europeo di cui all'articolo 45 del regolamento (UE)<sup>2</sup> n. 1315/2013 ***e i rappresentanti delle autorità locali e regionali sono autorizzati*** a seguire da vicino la procedura di rilascio delle autorizzazioni relativa ai progetti transfrontalieri di interesse comune e a facilitare i contatti tra le autorità competenti interessate.

## **Emendamento 24**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 9 – comma 1**

##### *Testo della Commissione*

Se un promotore di progetto o uno Stato

##### *Emendamento*

Se un promotore di progetto o uno Stato

membro ne fa richiesta, in conformità ai relativi programmi di finanziamento dell'Unione e fatto salvo il quadro finanziario pluriennale l'Unione fornisce assistenza tecnica per consentire l'attuazione del presente regolamento e per agevolare la realizzazione di progetti di interesse comune.

membro ne fa richiesta, in conformità ai relativi programmi di finanziamento dell'Unione e fatto salvo il quadro finanziario pluriennale l'Unione fornisce assistenza tecnica *mirata* per consentire l'attuazione del presente regolamento e per agevolare la realizzazione di progetti di interesse comune.

## **Emendamento 25**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***È altresì necessaria un'assistenza tecnica onde assicurare la manutenzione della rete per garantire la sostenibilità e l'efficienza delle infrastrutture TEN-T. A tale riguardo la Commissione e gli Stati membri, insieme alla BEI, dovrebbero studiare nuovi meccanismi di finanziamento per facilitare gli investimenti nella manutenzione della rete.***

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

<b>Titolo</b>	Razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti
<b>Riferimenti</b>	COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD)
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	TRAN 11.6.2018
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	REGI 11.6.2018
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Demetris Papadakis 20.6.2018
<b>Esame in commissione</b>	9.10.2018
<b>Approvazione</b>	15.11.2018
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 30 -: 5 0: 1
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Pascal Arimont, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Steeve Briois, Andrea Cozzolino, Rosa D'Amato, Raymond Finch, Iratxe García Pérez, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Martina Anderson, Daniel Buda, Ivana Maletić, Tonino Picula, Bronis Ropè, Milan Zver
<b>Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Mircea Diaconu, David Martin

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

30	+
ALDE	Mircea Diaconu, Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg
ECR	Ruža Tomašić
EFDD	Rosa D'Amato
GUE/NGL	Martina Michels, Younous Omarjee
PPE	Pascal Arimont, Daniel Buda, Krzysztof Hetman, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver
S&D	Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, David Martin, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Kerstin Westphal
VERTS/ALE	Bronis Ropė, Monika Vana

5	-
ECR	Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski
EFDD	Raymond Finch
ENF	Steeve Briois
NI	Konstantinos Papadakis

1	0
GUE/NGL	Martina Anderson

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

<b>Titolo</b>	Razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti		
<b>Riferimenti</b>	COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD)		
<b>Presentazione della proposta al PE</b>	17.5.2018		
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	TRAN 11.6.2018		
<b>Commissioni competenti per parere</b> Annuncio in Aula	ENVI 11.6.2018	IMCO 11.6.2018	REGI 11.6.2018
<b>Pareri non espressi</b> Decisione	ENVI 21.6.2018	IMCO 19.6.2018	
<b>Relatori</b> Nomina	Dominique Riquet 6.7.2018		
<b>Esame in commissione</b>	9.10.2018		
<b>Approvazione</b>	10.1.2019		
<b>Esito della votazione finale</b>	+: -: 0:	37 6 4	
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zile		
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Rosa D'Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský		
<b>Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Pascal Durand, Andrey Novakov, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski		
<b>Deposito</b>	15.1.2019		

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

<b>37</b>	<b>+</b>
ALDE	Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička
ECR	Roberts Zīle
ENF	Georg Mayer
PPE	Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Csaba Sógor
S&D	Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog
VERTS/ALE	Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

<b>6</b>	<b>-</b>
ECR	Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba
EFDD	Daniela Aiuto, Rosa D'Amato
ENF	Mylène Troszczynski

<b>4</b>	<b>0</b>
ECR	Evžen Tošenovský
GUE/NGL	Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti